

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 19/05/2016

N° Delibera: 63

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA R.U.E.C. - AGIBILITA' ED ABITABILITA' RELATIVAMENTE AD IMMOBILI OGGETTO DI ISTANZA DI SANATORIA E DISCIPLINA OPERE TEMPORANEE SMONTABILI.

L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO SERGIO	Assessore	Presente
3	GAUDIOSO DIONIGI	Assessore	Presente
4	VACCA ALESSANDRO	Assessore	Presente
5	DI IORIO MARIA ROSARIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

- l'articolo 73 del R.U.E.C. stabilisce che *"Per quanto riguarda il requisito della abitabilità o dell'agibilità, fermo restando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della medesima L. 28.2.1985, n. 47, per gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, anche penali, comporta che i titolari hanno facoltà di continuare ad utilizzare gli immobili per le destinazioni d'uso consolidate ed in atto alla data di presentazione delle istanze, pur in assenza di una formale certificazione di abitabilità o di agibilità, qualora il titolare formuli richiesta di certificazione di abitabilità o di agibilità questa può essere rilasciata a titolo provvisorio e, comunque, sino alla definizione del procedimento di sanatoria, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 4 del d.P.R. 22.4.1994, n. 425, con la precisazione che nella dichiarazione del direttore dei lavori, o di altro tecnico incaricato, deve essere certificato che le opere sono conformi a quelle oggetto della istanza di condono"*;

- in seguito ad un ricorso presentato avverso il certificato di agibilità n. 5/2014, il T.A.R. Campania Napoli, con sentenza n. 592/2016, passata in giudicato, ha sancito *"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e l'art. 73 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di Barano d'Ischia nei termini di cui in motivazione"*;

Considerato che in conseguenza di tale pronuncia, si pone la questione relativa al rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità per gli immobili oggetto di istanza di condono edilizio;

Verificato, inoltre, che il R.U.E.C, attualmente vigente in questo Comune, non disciplina le "opere temporanee smontabili", invece, previste dall'articolo 9 del R.U.E.C. vigente nel limitrofo Comune di Ischia;

Considerato che entrambe le questione sopra esposte rivestono carattere di urgenza andando ad incidere in maniera importante sui cittadini;

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

- di demandare al Responsabile del Settore V la predisposizione di tutti gli atti utili e necessari alla risoluzione delle citate problematiche, acquisendo, qualora lo ritenesse opportuno, anche pareri legali;
- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito unanime.

